

CARTA DEI SERVIZI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE



Gennaio 2022

INDICE

Premessa	4
----------	---

Parte prima

L'organizzazione della giustizia tributaria e informazioni generali sul processo

1.1. La Direzione della giustizia tributaria	5
1.2. Le Commissioni tributarie	5
1.3. La difesa del contribuente nel processo tributario	7
1.4. Gli istituti deflativi del contenzioso	9

Parte seconda

Il processo tributario telematico

2.1. Il processo tributario telematico (PTT)	12
2.2. Le notificazioni con modalità telematiche	13
2.3. Le comunicazioni tramite PEC alle parti processuali	13
2.4. L'udienza a distanza (UAD)	13
2.5. Il provvedimento giurisdizionale digitale (PGD)	14

Parte terza

I servizi erogati dalle Commissioni Tributarie

3.1. L'elenco dei servizi erogati dalle Commissioni tributarie	16
Scheda A La costituzione in giudizio e l'iscrizione a ruolo	17
Scheda B Il deposito di altri atti e documenti del processo	19
Scheda C La richiesta di informazioni e la consultazione del fascicolo processuale	20
Scheda D L'accesso temporaneo al fascicolo processuale telematico delle parti non ancora costituite	21
Scheda E La richiesta di copie di atti e documenti	22
Scheda F La richiesta di copie di sentenze	24
Scheda G Il rilascio di attestazioni	26
Scheda H La richiesta di affissione di atti all'albo della segreteria della Commissione tributaria	27
Scheda I Il patrocinio a spese dello Stato	28

Parte quarta

Il pagamento del contributo unificato

4.1. Il contributo unificato nel processo tributario (CUT)	30
4.2. Gli atti del processo soggetti al pagamento del CUT (presupposto oggettivo)	31
4.3. I soggetti tenuti al pagamento del CUT (presupposto soggettivo)	31
4.4. La determinazione del valore della lite	32
4.5. L'importo del CUT da pagare	32
4.6. Modalità di pagamento del CUT	33

4.7. Le procedure di recupero del CUT nei casi di omesso o insufficiente versamento degli importi dovuti	34
4.8. La prenotazione a debito del CUT	36

Parte quinta
Il pagamento dei diritti di copia

5.1. I diritti di copia nel processo tributario	37
Appendice – Tabella dei codici Ufficio delle Commissioni Tributarie	39

Redazione a cura di:

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Direzione della Giustizia Tributaria – Ufficio I
Via dei Normanni 5, 00184 Roma
PEC df.dgt@pce.finanze.it email df.dgt.uff01@mef.gov.it

Premessa

La Direzione della giustizia tributaria, in un'ottica di trasparenza, orientamento e garanzia nei confronti dell'utenza, ha realizzato la presente Carta dei servizi come documento di guida ai servizi di giustizia erogati dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché da quelle di primo e di secondo grado di Bolzano e Trento (CCTT). La normativa di riferimento è rappresentata dal D.lgs. n. 545/1992, recante le disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e sull'organizzazione dei relativi Uffici di segreteria, e dal D.lgs. n. 546/1992, che disciplina il processo tributario.

L'obiettivo è quello di presentare in modo semplice e comprensibile i servizi offerti dalle CCTT, indicando modalità, tempi, standard di efficienza e di qualità, risorse materiali e umane coinvolte. Per questo motivo, la Carta dei servizi è uno strumento di comunicazione volto a chiarire le modalità di accesso al servizio, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'intento di avvicinare l'utente all'amministrazione della giustizia tributaria al fine di creare i presupposti per un'interazione basata sui seguenti principi fondamentali:

- uguaglianza, per cui tutti gli utenti hanno gli stessi diritti;
- parità di trattamento, tra le diverse aree geografiche e tra le diverse categorie o fasce di utenti;
- continuità e regolarità nell'erogazione dei servizi;
- obiettività e imparzialità nelle relazioni con gli utenti;
- diritto alla partecipazione dell'utente, nei casi previsti dalla legge, nonché efficienza ed efficacia del servizio erogato.

Il documento si ispira alla legge n. 241/1990, alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, al D.lgs. n. 286/1999 e al D.lgs. n. 33/2013, nonché alle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione di cui alla legge n. 190/2012 e al vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

La presente Carta dei servizi, che è unica per tutte le sedi provinciali e regionali dislocate sul territorio nazionale, rappresenta il patto di efficienza e qualità degli Uffici di segreteria delle CCTT finalizzato a consentire al contribuente che affronta il processo tributario di conoscere l'insieme dei servizi di giustizia che ha a disposizione e i relativi standard di erogazione, al fine di poter esercitare consapevolmente i propri diritti.

Al contempo, la Carta è lo strumento con il quale può essere valutato l'operato dei predetti Uffici di segreteria, in una prospettiva di continuo miglioramento dei servizi offerti. Per tale motivo, in caso di disservizi o di mancato rispetto degli impegni indicati nella Carta, gli interessati possono inviare una segnalazione alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, i cui recapiti sono riportati nel successivo paragrafo 1.1.

Parte prima

L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E INFORMAZIONI GENERALI SUL PROCESSO

1.1. La Direzione della giustizia tributaria.

La Direzione della giustizia tributaria (DGT), che opera nell'ambito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), si articola in sette uffici di livello dirigenziale non generale e provvede alla programmazione e alla gestione dei servizi concernenti la giustizia tributaria, nonché al coordinamento dell'attività degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie (CCTT) presenti sul territorio nazionale.

In particolare, le funzioni attribuite alla DGT dall'articolo 11, comma 1, lett. o), del DPCM n. 103/2019 sono sinteticamente riepilogabili nelle seguenti¹:

- gestione dei servizi relativi al funzionamento della giustizia tributaria;
- programmazione, progettazione, sviluppo e gestione dei servizi di amministrazione della giustizia tributaria e degli uffici giudiziari;
- analisi, elaborazione e monitoraggio delle norme ordinamentali e processuali in materia di giustizia tributaria e relative alle spese di giustizia nel processo tributario;
- rilevazioni e analisi statistiche sull'andamento del contenzioso tributario;
- valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo;
- analisi giurisprudenziale in materia di tributi;
- emanazione di direttive interpretative della legislazione in materia di processo tributario e delle relative spese di giustizia;
- gestione dell'elenco nazionale dei difensori abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 4, del D.lgs. n. 546/1992.

RECAPITI

Direzione della giustizia tributaria

Via dei Normanni n. 5, 00184 Roma

Tel. 06/93836699 – email df.segreteria.dgt@mef.gov.it – PEC df.dgt@pce.finanze.it

Portale istituzionale www.giustiziatributaria.gov.it

1.2. Le Commissioni tributarie.

Le Commissioni tributarie sono organi speciali di giurisdizione per le controversie aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 546/1992, i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi

¹ Le attribuzioni dei singoli uffici della DGT sono specificamente disciplinate dal D.M. 30 settembre 2021.

quelli regionali, provinciali, comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni, gli interessi e ogni altro accessorio. Tra i tributi rientra anche il contributo unificato dovuto per l'attivazione dei procedimenti giurisdizionali in ambito civile, amministrativo e tributario.

Sono, inoltre, devolute alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella; le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale; le controversie riguardanti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.

Il contribuente che ritiene illegittima la pretesa dell'ente impositore può ricorrere agli organi giudicanti della Commissione tributaria per far valere le proprie ragioni e chiedere l'annullamento o la modifica di un atto tributario. Al riguardo, è utile precisare che, prima di depositare il ricorso presso la competente Commissione tributaria, il ricorrente deve notificare il ricorso stesso all'ente impositore che ha emesso l'atto oggetto di impugnazione, di norma entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Dal 1° gennaio 2018, il ricorso avente ad oggetto atti impositivi relativi a tributi o sanzioni di importo non superiore a 50.000 euro produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, con rideterminazione dell'ammontare della pretesa (art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992).

La giurisdizione tributaria è esercitata dalle Commissioni tributarie provinciali (CTP), aventi sede in ogni capoluogo di provincia, che si pronunciano in primo grado, e dalle Commissioni tributarie regionali (CTR), aventi sede nel capoluogo di ogni regione, che si pronunciano in appello. Nelle province autonome di Bolzano e Trento sono presenti le CCTT di primo e di secondo grado che si pronunciano, rispettivamente, in primo grado e in appello. Inoltre, in alcune regioni operano delle sezioni staccate della CTR di riferimento, aventi sede in un capoluogo di provincia diverso dal capoluogo di regione.

Le CTP sono competenti per le controversie proposte avverso atti emessi dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446/1997 (albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali) che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 300/1999, è competente la CTP nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. Le CTR, invece, sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle CTP che hanno sede nella loro circoscrizione.

I giudici tributari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, che è l'organo di autogoverno dei giudici tributari. Essi svolgono le funzioni a titolo di giudice onorario e cessano dall'incarico al compimento del settantacinquesimo anno di età.

A ciascuna Commissione tributaria è preposto un presidente. Per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale, la Commissione è organizzata in sezioni giudicanti, alle quali sono assegnati un presidente di sezione, un vicepresidente di sezione e quattro giudici tributari; la prima sezione è sempre presieduta dal presidente della Commissione. All'interno della sezione, la trattazione di una lite è affidata ad un collegio giudicante, che è presieduto dal presidente o dal vicepresidente della sezione e giudica con un numero invariabile di tre componenti, tra i quali è nominato il relatore, che ha il compito di esporre i fatti e le questioni della controversia.

Nella Commissione tributaria è presente un Ufficio di segreteria, che svolge le necessarie attività di cancelleria e supporto alla funzione giurisdizionale nonché cura lo svolgimento degli affari generali e di ogni altra attività amministrativa attribuita alla sede o ai suoi componenti. La gestione del personale

amministrativo e delle risorse strumentali degli uffici di segreteria delle CCTT pertiene al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

RECAPITI

Per le informazioni relative alle singole CCTT, come l'indirizzo e le indicazioni stradali, gli orari di apertura, i contatti telefonici, i recapiti PEC e di posta elettronica, il numero e la composizione delle sezioni giudicanti, è possibile consultare il portale istituzionale www.giustiziatributaria.gov.it.

Il suddetto **portale** costituisce, infatti, lo strumento istituzionale di accesso delle parti processuali al contenzioso tributario ed è determinante per assicurare a tutta l'utenza:

- la fruizione dei servizi digitali di giustizia, che sono disponibili sette giorni su sette nell'intero arco delle 24 ore, nonché la tempestiva informazione sul loro funzionamento;
- la conoscenza di tutti gli eventi che possono in qualche modo avere impatto sull'operatività delle singole sedi;
- la consultazione della normativa e della prassi sul processo tributario, aggiornata in tempo reale, nonché degli orientamenti giurisprudenziali;
- la possibilità di informarsi, mediante le apposite funzioni telematiche, sullo stato e l'andamento generale del contenzioso tributario.

1.3. La difesa del contribuente nel processo tributario.

Come previsto dall'art. 12 del D.lgs. n. 546/1992, le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446/1997, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato, fatta eccezione per le controversie di valore fino a 3.000 euro, che possono essere proposte e gestite in giudizio direttamente dal contribuente. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente a sanzioni, il valore è costituito dalla loro somma.

L'incarico deve essere conferito al difensore con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, oppure, come di norma avviene, in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso difensore. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto nel verbale d'udienza.

Sono abilitati alla difesa del contribuente, in tutte le controversie tributarie, a prescindere dalla materia del contenzioso attivato, le seguenti categorie di professionisti (art. 12, comma 3, lett. a), b) e c), del D.lgs. n. 546/1992):

- Avvocati, iscritti al relativo Albo professionale;
- Dottori Commercialisti, iscritti nella Sezione A del relativo Albo professionale;
- Consulenti del lavoro, iscritti all'Albo tenuto presso il Consiglio territoriale dell'Ordine della provincia di appartenenza.

Si tratta di soggetti in possesso di un titolo abilitativo generale che discende *ex lege* dall'iscrizione al relativo Albo professionale; essi, pertanto, non necessitano di alcuna abilitazione amministrativa.

Sono, inoltre, abilitati *ex lege* alla difesa tecnica, limitatamente ai contenziosi che vertono sulle specifiche materie di rispettiva pertinenza professionale, le seguenti categorie di professionisti iscritti nei relativi Albi professionali (art. 12, comma 5, del D.lgs. 546/1992):

- Ingegneri;
- Architetti;

- Geometri;
- Periti industriali;
- Dottori agronomi e forestali;
- Agrotecnici;
- Periti agrari.

Per le controversie aventi ad oggetto tributi doganali, sono abilitati all'assistenza tecnica anche gli spedizionieri doganali, i quali, al pari dei succitati professionisti, non necessitano di un'abilitazione amministrativa, perché il loro titolo abilitativo discende dall'iscrizione al relativo Albo (art. 12, comma 6, del D.lgs. 546/1992).

Infine, l'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992 prevede che possano essere abilitati all'assistenza tecnica del contribuente innanzi alle CCTT anche:

- i soggetti di cui all'art. 63, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, ovvero gli ex impiegati della carriera dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero dell'economia e delle finanze nonché gli ex ufficiali e ispettori della Guardia di finanza, se cessati da un biennio dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi (lett. d);
- i soggetti già iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, in possesso della laurea magistrale in giurisprudenza o economia o equipollenti, o di diploma di ragioniere limitatamente alle controversie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'Iva, l'Irpef, l'Irap e l'Ires (lett. e);
- i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 545/1992, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle ex Intendenze di finanza ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D.P.R. n. 636/1972 (lett. f);
- i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ed i dipendenti delle imprese o loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, n. 1, in possesso della laurea magistrale in giurisprudenza o economia ed equipollenti ovvero del diploma di ragioniere e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie in cui sono parti le stesse associazioni e imprese o loro controllate (lett. g);
- i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) e delle relative società di servizi, purché in possesso della laurea magistrale in giurisprudenza o economia ed equipollenti ovvero del diploma di ragioniere e della relativa abilitazione professionale, per le controversie in cui sono parti i propri assistiti e con riferimento ad adempimenti per i quali il CAF ha prestato attività di assistenza (lett. h).

Per tali categorie di soggetti, il successivo comma 4 dell'art. 12 prevede che gli stessi siano iscritti in un elenco unico nazionale tenuto dal Dipartimento delle finanze del MEF, demandando ad un apposito Regolamento la specifica disciplina riguardante le modalità di tenuta dell'elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca dell'iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense.

In applicazione del richiamato dettato normativo, con il D.M. n. 106 del 5 agosto 2019 è stato approvato il *"Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie"*, entrato in vigore il 1° aprile 2020, con il quale sono state stabilite le modalità di tenuta delle cinque sezioni che compongono il nuovo elenco unico nazionale e ne è stata affidata la gestione alla Direzione della giustizia tributaria (DGT) del Dipartimento delle finanze.

La DGT, con la circolare n. 2/DF del 31 marzo 2020, ha fornito le istruzioni operative sulla nuova disciplina per l'iscrizione nell'elenco unico nazionale dei soggetti che, a partire dal 1° aprile 2020, possono

presentare domanda di abilitazione, nonché gli opportuni chiarimenti riguardanti i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca dell'iscrizione stessa.

Per ogni ulteriore informazione o approfondimento riguardante il procedimento amministrativo di abilitazione all'assistenza tecnica e di iscrizione nel predetto elenco unico nazionale, è possibile consultare il portale istituzionale della giustizia tributaria:

<https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/assistenza-tecnica>

Da ultimo, si ricorda che tutti i soggetti abilitati alla difesa tecnica del contribuente ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 546/1992 possono stare in giudizio personalmente per gli atti tributari che li riguardano, ferme restando le eventuali limitazioni all'oggetto della loro attività previste dalla stessa normativa.

1.4. Gli istituti deflativi del contenzioso.

Le norme sul processo tributario mettono a disposizione del contribuente alcuni specifici istituti giuridici volti a prevenire il contenzioso dinanzi al giudice, al fine di alleggerire il carico di lavoro delle CCTT e rendere più efficiente l'attività giurisdizionale. Ciò avviene mediante un contraddittorio diretto tra il contribuente e l'ente impositore, volto a rideterminare la pretesa tributaria.

Si elencano, di seguito, gli istituti deflativi del contenzioso che si attivano obbligatoriamente o che possono essere attivati dalle parti.

IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE

Per le liti di valore fino a 50.000 euro, l'istituto del reclamo/mediazione si attiva – ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992 – con la presentazione del ricorso, come fase amministrativa con funzione pre-processuale che consente una rideterminazione motivata della pretesa tributaria. In questo caso, quindi, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione per la rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle riguardanti la materia catastale.

Il suddetto ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica, entro cui va conclusa la procedura di mediazione. Dalla scadenza di tale termine decorre quello di costituzione in giudizio del ricorrente; se la costituzione in giudizio avviene in data anteriore, la trattazione della causa viene comunque rinviata per consentire l'esame del reclamo.

Se l'ente impositore non accoglie il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, può a sua volta formulare una propria proposta, avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

Inoltre, nell'ipotesi di provvedimento espresso di diniego o di accoglimento parziale, il ricorrente può accettare la decisione della controparte oppure può decidere di costituirsi in giudizio dinanzi al giudice tributario. La costituzione in giudizio deve avvenire entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni previsti per la definizione della procedura di reclamo-mediazione, anche se il provvedimento di rigetto del reclamo-mediazione è notificato al contribuente prima dei predetti 90 giorni.

Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, delle somme dovute o della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 218/1997. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute, con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35 per cento del minimo previsto dalla legge.

La riscossione e il pagamento di quanto dovuto in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine per la mediazione, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Il procedimento conciliativo – fuori udienza e in udienza – è disciplinato dagli artt. 48, 48-bis e 48-ter del D.lgs. n. 546/1992. È un istituto endo-processuale che consente di estinguere una lite già instaurata tra il contribuente e l'ente impositore, tramite la definizione – in via totale o parziale – della controversia. Con la conciliazione, la lite si estingue per cessazione della materia del contendere; il provvedimento che dichiara l'estinzione della controversia non è più revocabile dalle parti.

La conciliazione estingue unicamente la lite pendente e non le altre liti che potrebbero essere tra loro soggettivamente o oggettivamente connesse. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente avesse interesse a conciliare in un'unica udienza più liti connesse, allora è necessario, prima che sia fissata l'udienza di trattazione, chiedere al Presidente della sezione la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 546/1992.

La conciliazione fuori udienza

Ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 546/1992, le parti, in pendenza di giudizio, possono presentare istanza congiunta per la definizione totale o parziale della controversia. Se la data dell'udienza è già stata fissata, la Commissione pronuncia una sentenza di cessazione della materia del contendere ovvero, in caso di accordo conciliativo parziale, dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede all'ulteriore trattazione della causa. Se, invece, la data dell'udienza non è stata ancora fissata, provvede con decreto il Presidente della sezione.

La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Detto accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

La conciliazione in udienza

L'art. 48-bis del D.lgs. n. 546/1992 prevede che ciascuna parte, fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza – da calcolarsi senza computare il giorno iniziale né quello finale – può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia. Nell'udienza, la Commissione invita le parti alla conciliazione, rinviando eventualmente la causa ad una successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale d'udienza, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Detto processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. La Commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La definizione e il pagamento delle somme dovute

L'art. 48-ter del D.lgs. n. 546/1992 indica la misura delle sanzioni nei casi di perfezionamento della conciliazione, quantificandole al 40 per cento del minimo di legge nel primo grado di giudizio e al 50 per cento del minimo di legge in sede di appello.

Il versamento delle somme dovute, o della prima rata, deve avvenire entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo fuori udienza o di redazione del processo verbale di cui alla conciliazione in udienza. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, l'ente impositore controparte iscrive a ruolo le residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché la sanzione per ritardati o omessi versamenti diretti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997 (30 per cento dell'importo non versato), aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. Al versamento rateale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del D.lgs. n. 218/1997.

Parte seconda

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

2.1. Il processo tributario telematico (PTT).

Le parti processuali sono tenute per legge ad utilizzare le modalità telematiche per il deposito degli atti e documenti del processo, attraverso le funzionalità del processo tributario telematico (PTT). L'unica eccezione è rappresentata dalle controversie di valore fino a 3.000 euro, in relazione alle quali il contribuente che decide di difendersi personalmente può continuare ad optare per la tradizionale modalità cartacea.

I servizi digitali del PTT sono a disposizione 7 giorni su 7 nell'intero arco delle 24 ore, accedendo all'area riservata del portale istituzionale www.giustiziatricibutaria.gov.it, previa registrazione.

Per poter effettuare la registrazione al PTT, è necessario possedere:

- un kit di firma digitale;
- una casella di posta elettronica certificata (PEC).

Una volta completata la registrazione, il sistema rilascia le credenziali di accesso (*username* e *password*) che permettono l'accesso ai servizi e alle funzionalità presenti nel PTT. Anche gli utenti già provvisti di una identità SPID, CIE o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), una volta registrati, possono accedere con dette identità al PTT.

IL FASCICOLO PROCESSUALE INFORMATICO

La parte processuale, attraverso le funzionalità del PTT, può effettuare il deposito di tutti gli atti ed i documenti del processo nonché accedere all'intero fascicolo processuale informatico, che viene automaticamente creato dal sistema al momento del deposito dell'atto introduttivo del ricorso. All'interno del fascicolo è possibile consultare – oltre ai propri – anche gli atti ed i documenti depositati dalla controparte, gli atti formati dalla segreteria della Commissione ed i provvedimenti emanati dal giudice, inclusa la sentenza.

Anche le parti non ancora costituite hanno la possibilità di accedere, in modo temporaneo, alla consultazione del fascicolo informatico. Infatti, per visualizzare gli atti e i documenti depositati dalla controparte, attraverso il PTT è possibile presentare un'istanza di visione temporanea del fascicolo (i difensori devono allegare anche la procura conferita dal cliente ovvero la delega dell'ente impositore/agente della riscossione). La segreteria della Commissione, esaminata la richiesta, ne comunica l'esito al richiedente tramite PEC e, in caso positivo, consente la consultazione degli atti per un periodo di dieci giorni.

Ai sensi dell'art. 25-bis del D.lgs. n. 546/1992 è riconosciuto ad ogni difensore il potere di attestare la conformità:

- a) della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme;
- b) di copie analogiche o informatiche di atti e/o provvedimenti presenti nel fascicolo informatico. o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.

In base allo stesso art. 25-bis, i soggetti di cui trattasi, nel compimento dell'attestazione di conformità, assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale; inoltre, l'estrazione di copie autentiche dal fascicolo informatico esonera dal pagamento dei diritti di copia.

2.2. Le notificazioni con modalità telematiche.

Le parti, nonché i consulenti e gli organi tecnici eventualmente nominati dal giudice, notificano e depositano gli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 16-bis del D.lgs. n. 546/1992 e secondo le regole tecnico-informatiche contenute nel D.M. n. 163/2013 e nei relativi decreti attuativi. L'indicazione dell'indirizzo PEC valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio giudicante, se la questione sorge in udienza, possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

Per le liti di valore fino a 3.000 euro, i soggetti che stanno in giudizio senza l'assistenza tecnica di un difensore possono decidere se effettuare le notificazioni e i depositi con le modalità tradizionali di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 546/1992 oppure se avvalersi delle modalità telematiche di cui all'art. 16-bis appena descritte. In tale ultimo caso, sono anch'essi tenuti ad indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo l'indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

2.3. Le comunicazioni tramite PEC alle parti processuali.

Le comunicazioni sono lo strumento attraverso cui la segreteria della Commissione tributaria dà notizia alle parti costituite – tramite PEC, che il difensore o la parte deve indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo – di alcuni specifici fatti processuali, ai sensi dell'art. 16-bis del D.lgs. n. 546/1992.

In particolare, la segreteria della Commissione ha l'obbligo di comunicare alle parti costituite:

- la data dell'udienza di trattazione del ricorso o dell'appello, almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza stessa, da calcolarsi senza computare il giorno iniziale né quello finale (art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992);
- il dispositivo della sentenza o di altro provvedimento emanato dall'organo giudicante, entro dieci giorni dal deposito dello stesso provvedimento (art. 37, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992).

La comunicazione si intende perfezionata con l'avvenuta consegna ad almeno uno dei difensori della stessa parte processuale. Nell'ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo PEC del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero in caso di mancata consegna della PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito nella segreteria della Commissione tributaria.

2.4. L'udienza a distanza (UAD).

Con il decreto direttoriale n. 46-RR dell'11 novembre 2020, il Dipartimento delle finanze ha emanato le regole tecnico-operative per consentire lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso un collegamento da remoto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 4, del D.L. n. 119/2018 (conv. L. n. 136/2018), oltre che dall'art. 27 del D.L. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020), che ha disciplinato le modalità di svolgimento delle udienze, anche a distanza, durante il periodo di emergenza pandemica da Covid-19.

L'UAD si svolge mediante collegamento audiovisivo da remoto, utilizzando il programma informatico Skype for business, tramite dispositivi che utilizzano infrastrutture e spazi di memoria collocati all'interno del Sistema informativo della fiscalità (SIF) del Ministero dell'economia e delle finanze. I dispositivi utilizzati devono rispettare le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nelle "Linee guida tecnico-operative" pubblicate sul sito internet della giustizia tributaria, che sono aggiornate in base all'evoluzione normativa e tecnologica, unitamente all'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

La partecipazione all'UAD avviene con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità del collegio giudicante e delle altre parti collegate, e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.

La decisione della Commissione tributaria di svolgere l'UAD è comunicata alle parti a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 16-bis del D.lgs. n. 546/1992. Prima dell'udienza, la segreteria della Commissione invia una seconda comunicazione a mezzo PEC contenente il link di collegamento da remoto, accludendo l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR. Il link è diverso per ciascun ruolo d'udienza ed è strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato.

In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente del collegio sospende l'udienza e, nel caso in cui non sia possibile ripristinare tempestivamente il collegamento, ne dispone il rinvio, di cui è data comunicazione alle parti a mezzo PEC.

Il verbale d'udienza, redatto come documento informatico, dopo essere stato sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente e dal segretario dell'udienza, viene inserito nel fascicolo processuale informatico della controversia. Qualora non sia possibile procedere con la sottoscrizione digitale, il verbale viene stampato e firmato in modo autografo dal Presidente e dal segretario, che successivamente provvede a scansionarlo in formato elettronico, firmarlo digitalmente e inserirlo nel fascicolo informatico.

2.5. Il provvedimento giurisdizionale digitale (PGD).

L'adozione del PGD rientra tra le misure volte ad aumentare l'efficienza dei servizi resi alla generalità dei contribuenti, degli enti impositori e dei loro difensori da parte delle Commissioni tributarie, con importanti risvolti anche sul piano dell'organizzazione amministrativa e della celerità della giurisdizione tributaria.

Con il decreto direttoriale n. 44-RR del 6 novembre 2020, infatti, il Dipartimento delle finanze ha emanato le regole tecnico-operative che consentono agli organi giudicanti, tramite l'apposita piattaforma informativa, di redigere in formato digitale e di depositare con modalità telematiche le sentenze e gli altri provvedimenti interlocutori e definitivi delle controversie, che quindi diventano immediatamente disponibili per le parti processuali all'interno del fascicolo processuale informatico.

Con il medesimo decreto è stata resa possibile, inoltre:

- la redazione in formato digitale del verbale d'udienza da parte del segretario di sezione;
- la redazione e trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice (es. il consulente tecnico d'ufficio);
- la trasmissione informatica dei fascicoli processuali tra le Commissioni tributarie.

Le funzionalità dell'applicativo per la redazione del PGD sono a disposizione del giudice e del segretario di sezione. Al termine del flusso lavorativo di redazione del provvedimento che avviene internamente tra i componenti del collegio giudicante, il segretario rende pubblica la sentenza mediante il suo deposito nel fascicolo processuale informatico, previa apposizione della propria firma digitale; il sistema informativo attribuisce automaticamente il numero e la data al provvedimento.

Nei casi eccezionali di indisponibilità del sistema informativo, la sentenza è depositata in formato cartaceo ed il segretario provvede a scansionarla in formato elettronico e ad inserirla nel fascicolo processuale elettronico, previa apposizione della propria firma digitale.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali sono trattati nel rispetto della disciplina vigente in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

La trasmissione degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche alle quali sono stati chiesti adempimenti istruttori, da redigere secondo gli standard tecnici previsti dall'art. 10 del decreto direttoriale del 4 agosto 2015, è effettuata secondo le modalità previste dall'art. 9 del medesimo decreto direttoriale e previa registrazione per l'accesso al PTT. Inoltre, il sistema informativo garantisce ai soggetti di cui trattasi la consultazione del fascicolo processuale informatico e l'acquisizione delle informazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Ogni qualvolta si renda necessaria, per ragioni processuali o su disposizione del giudice, la trasmissione del fascicolo processuale tra le CCTT avviene in modo informatico tramite il sistema informativo della giustizia tributaria. Laddove, invece, siano coinvolti organi giurisdizionali diversi, la trasmissione del fascicolo avviene con le modalità telematiche stabilite in apposite convenzioni stipulate dal Dipartimento delle finanze.

A tale riguardo, è utile evidenziare che il Dipartimento delle finanze ha firmato una convenzione con la Corte di Cassazione finalizzata a garantire ai giudici di legittimità la visione del fascicolo processuale digitale formatosi nel giudizio di merito, assolvendo l'obbligo di trasmissione del fascicolo di merito a carico delle Commissioni tributarie in caso di ricorso in Cassazione.

Parte terza

I SERVIZI EROGATI DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

3.1. L'elenco dei servizi erogati dalle Commissioni tributarie.

La presente Carta dei servizi costituisce la guida ai servizi di giustizia erogati dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali nonché da quelle di primo e di secondo grado di Bolzano e Trento (CCTT), ai sensi del D.lgs. n. 545/1992, che disciplina gli organi giudicanti e l'organizzazione delle segreterie, e del D.lgs. n. 546/1992, che disciplina il processo tributario.

Nelle pagine che seguono, per ogni tipologia di servizio è riportata una scheda illustrativa in cui sono indicati, oltre ad una sintetica descrizione dello stesso, i soggetti richiedenti, le modalità di accesso, i tempi medi di erogazione e gli eventuali costi a carico del richiedente:

- la costituzione in giudizio e l'iscrizione a ruolo (**scheda A**);
- il deposito di altri atti e documenti del processo (**scheda B**);
- la richiesta di informazioni e la consultazione del fascicolo processuale (**scheda C**);
- l'accesso temporaneo al fascicolo processuale telematico delle parti non ancora costituite (**scheda D**);
- la richiesta di copie di atti e documenti (**scheda E**);
- la richiesta di copie di sentenze (**scheda F**);
- il rilascio di attestazioni (**scheda G**);
- la richiesta di affissione di atti all'albo della segreteria della Commissione tributaria (**scheda H**);
- il patrocinio a spese dello Stato (**scheda I**);

Laddove la parte, o il suo difensore, debbano recarsi presso la sede della Commissione tributaria, l'appuntamento può essere richiesto tramite il **Servizio di prenotazione on-line degli appuntamenti (CUP)**, che consente di evitare le attese in coda allo sportello. La prenotazione può essere effettuata nell'intero arco giornaliero delle 24 ore, scegliendo l'appuntamento desiderato all'interno delle fasce orarie previste dalla segreteria per il ricevimento del pubblico.

Per usufruire del servizio occorre collegarsi al sito internet:

<https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/prenotazione-appuntamenti>

Per prenotare un appuntamento è necessario indicare:

- la Commissione tributaria presso cui si intende prendere l'appuntamento;
- il servizio desiderato;
- il giorno e l'orario prescelto;
- i dati identificativi del ricorso (numero dell'atto, codice fiscale o partita IVA della parte).

A prenotazione effettuata, l'utente riceve una e-mail di conferma riportante il numero di prenotazione. Ogni utente può prenotare al massimo tre appuntamenti nell'arco della stessa giornata. Per una eventuale disdetta occorre indicare il proprio codice fiscale e il numero di prenotazione.

Scheda A. La costituzione in giudizio e l'iscrizione a ruolo

Cos'è	È la procedura da seguire con la quale: - il ricorrente/appellante o il difensore incaricato, o loro delegati, una volta effettuata la notifica del ricorso/appello alla controparte, depositano lo stesso atto in Commissione tributaria, investendo il giudice tributario dell'avvio della controversia; - il resistente/appellato o l'appellante incidentale depositano le proprie controdeduzioni in Commissione tributaria.
Chi la effettua	La parte processuale personalmente o il difensore incaricato, o loro delegati.
Come si effettua	Obbligo di deposito telematico mediante le funzionalità del PTT, alla cui area riservata si accede, previa registrazione e acquisizione delle relative credenziali, dal portale www.giustiziatributaria.gov.it che si interfaccia con il Sistema informativo della giustizia tributaria (SIGIT). Per le controversie di valore fino a 3.000 euro, il contribuente – diverso dai difensori abilitati di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 546/1992 – che decide di stare in giudizio personalmente può comunque optare per la modalità telematica di costituzione in giudizio, in luogo di quella tradizionale cartacea (consegna allo sportello della Commissione tributaria o spedizione a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento). In casi eccezionali, il giudice può autorizzare la parte al deposito con modalità diversa da quella telematica (ad esempio, per un malfunzionamento giornaliero delle funzionalità informatiche del PTT, oppure in caso di documentazione cartacea particolarmente voluminosa o, ancora, per la presenza di documenti non riproducibili in <i>file</i>).
Procedura da seguire	Il deposito del ricorso e delle controdeduzioni, nonché degli atti e documenti successivi del processo, deve necessariamente avvenire mediante <i>upload</i> dei <i>file</i> direttamente sulla piattaforma del PTT. Pertanto, è del tutto esclusa la possibilità di utilizzare la PEC della Commissione tributaria per effettuare il deposito degli atti e documenti del processo. Ai fini del deposito, una volta scelta la Commissione tributaria adita e la tipologia dell'atto da depositare, il sistema richiede la compilazione di varie schede/Tab (ricorrente, resistente, atto impugnato, ecc.) che, una volta completate, si sostanziano nella redazione della c.d. NIRWeb "Nota di iscrizione a ruolo telematica", di cui è possibile effettuare il <i>download</i> per conservarla nel proprio PC. Il caricamento dei <i>file</i> sulla piattaforma avviene tramite la scheda/Tab denominata "Documenti - allegati". Occorre prima inserire il <i>file</i> relativo all'atto principale e successivamente i <i>file</i> relativi agli eventuali allegati, precedentemente tipizzati utilizzando le denominazioni presenti nell'apposita tabella. La dimensione massima di ogni <i>file</i> è di 10 Mb, mentre per ogni invio/deposito è consentita la trasmissione fino ad un massimo di 50 Mb. Il numero massimo di documenti informatici che possono essere trasmessi con un singolo invio telematico è pari a cinquanta. Il sistema, prima della trasmissione degli atti e documenti, controlla e segnala all'utente l'eventuale superamento di uno o più dei predetti limiti. Per gli atti del processo che devono essere preventivamente notificati alla controparte (es. ricorso, appello), occorre depositare l'originale nativo

	digitale dell'atto già notificato, unitamente alla procura e alle ricevute delle PEC (art. 10 del D.M. n. 163/2013 e art. 7 del D.D. 4 agosto 2015). Per ulteriori informazioni relative allo standard dei file allegati si rimanda alla specifica sezione del portale della Giustizia tributaria. Dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti a sistema, il depositante può procedere con la fase della "Validazione" e la successiva fase di "Trasmissione" telematica della NIR, degli atti e dei documenti allegati. Una volta effettuata la trasmissione, il sistema rilascia una prima ricevuta "<i>sincrona</i>" di acquisizione degli atti da parte del SIGIT e procede ad ulteriori verifiche (es. presenza di virus nei <i>file</i> trasmessi, formato e integrità dei <i>file</i>). L'esito positivo dei controlli effettuati dal sistema determina, a seconda dell'operazione effettuata dall'utente: • l'iscrizione a ruolo dell'atto principale, con attribuzione del numero di registro generale; • l'acquisizione delle controdeduzioni e degli altri atti. Inoltre, il sistema segnala l'acquisizione dei <i>file</i> eventualmente aventi uno standard tecnico diverso da quello richiesto. Gli esiti dei controlli ed il buon fine della trasmissione degli atti sono comunicati alla parte tramite apposita ricevuta PEC rilasciata dal SIGIT, riportante il numero di iscrizione nel registro generale nel caso di presentazione di ricorso o appello. Le relative informazioni sono inserite, altresì, nella "<i>Area personale</i>" di lavoro del depositante e le suddette ricevute confluiscono automaticamente nel fascicolo processuale informatico della controversia.
Quanto costa	Per l'iscrizione a ruolo della controversia è dovuto il contributo unificato tributario (CUT). L'importo da versare è quantificato in base al valore della lite, ai sensi dell'art. 13, comma 6-quater, del Testo unico delle spese di giustizia (TUSG) di cui al D.P.R. n. 115/2002. Il pagamento del CUT, che di regola è a carico della parte che si costituisce per prima, può avvenire anche attraverso la piattaforma PagoPa, a cui è possibile accedere direttamente attraverso l'apposito link presente nella propria area riservata dell'applicazione PTT, che consente di associare in automatico il pagamento effettuato al ricorso/appello iscritto a ruolo. (Cfr. parte IV sul pagamento del CUT)
Tempi	La ricevuta dell'avvenuta costituzione in giudizio effettuata con modalità telematiche, viene rilasciata dal sistema a conclusione dei controlli sopra specificati. La ricevuta dell'avvenuta costituzione in giudizio effettuata con modalità cartacea presso il "<i>Servizio ricezione atti</i>" della Commissione tributaria adita, quando ciò sia possibile nei casi previsti dalla legge, viene rilasciata a vista; nei casi di invio dell'atto a mezzo posta, la ricevuta è rappresentata dall'avviso di ricevimento, debitamente datato e firmato dalla segreteria della Commissione.

Scheda B. Il deposito di altri atti e documenti del processo

Cos'è	È la procedura da seguire per il deposito di atti, documenti e istanze relativi ai procedimenti già iscritti a ruolo.
Chi la effettua	La parte processuale personalmente o il difensore incaricato, o loro delegati.
Come si effettua	Obbligo di deposito telematico mediante accesso all'area riservata del PTT. Per le controversie di valore fino a 3.000 euro, il contribuente – diverso dai difensori abilitati di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 546/1992 – che decide di stare in giudizio personalmente deve utilizzare le modalità telematiche oppure quelle tradizionali cartacee, a seconda della modalità prescelta per l'iniziale costituzione in giudizio. In casi eccezionali, il giudice può autorizzare il deposito con modalità diversa da quella telematica (ad esempio, per un malfunzionamento giornaliero delle funzionalità informatiche del PTT, o in caso di documentazione cartacea particolarmente voluminosa o, ancora, per la presenza di documenti non riproducibili in <i>file</i>).
Procedura da seguire	Come per il ricorso e le controdeduzioni, anche il deposito degli atti successivi del processo deve obbligatoriamente avvenire mediante <i>upload</i> dei <i>file</i> direttamente sulla piattaforma PTT. Pertanto, non è possibile utilizzare la PEC della Commissione tributaria per effettuare il deposito degli atti del processo.
Quanto costa	Poiché il CUT è dovuto in occasione della presentazione del ricorso introduttivo della controversia, per il deposito degli atti successivi del processo di norma non è prevista nessuna spesa.
Tempi	La ricevuta per il deposito telematico di altri atti e documenti del processo è rilasciata dal sistema a seguito delle operazioni di controllo successive all'<i>upload</i> dei <i>file</i> sulla piattaforma del PTT. La ricevuta per il deposito di altri atti e documenti del processo con modalità cartacee presso lo sportello della Commissione tributaria, è rilasciata a vista. Nel caso di invio dell'atto a mezzo posta, la ricevuta è rappresentata dall'avviso di ricevimento, debitamente datato e firmato dalla segreteria della Commissione.

Scheda C. La richiesta di informazioni e la consultazione del fascicolo processuale

Cos'è	È una richiesta finalizzata ad ottenere informazioni sullo stato del ricorso o dell'appello, oppure ad avere visione del contenuto degli atti e documenti del processo.
Chi la effettua	La parte processuale personalmente o il difensore incaricato, o loro delegati.
Come si effettua	Le parti possono consultare ed estrarre copia degli atti e dei documenti presenti nel fascicolo informatico da remoto, attraverso l'area riservata della piattaforma PTT. Per le controversie di valore fino a 3.000 euro, il contribuente – diverso dai difensori abilitati di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 546/1992 – che ha deciso di stare in giudizio personalmente e che si è avvalso della facoltà di costituirsi in giudizio in modalità non telematica ma tradizionale, deve presentare la richiesta di informazioni e di consultazione del fascicolo processuale allo sportello della Commissione tributaria, preferibilmente previa prenotazione <i>on-line</i> dell'appuntamento tramite l'apposito Servizio CUP.
Procedura da seguire	Accesso al fascicolo informatico della controversia tramite il PTT per le parti costituite telematicamente. Richiesta verbale o scritta al Servizio ricezione atti della Commissione, per le parti costituite con modalità tradizionale cartacea, preferibilmente utilizzando il servizio di prenotazione <i>on-line</i> degli appuntamenti presente sul portale della giustizia tributaria.
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi	In tempo reale, accedendo al fascicolo processuale telematico. Laddove, invece, la costituzione in giudizio sia avvenuta con modalità cartacea, è necessario recarsi presso la segreteria della Commissione tributaria, che assolverà la richiesta: • entro 5 giorni lavorativi; • entro 10 giorni lavorativi per fascicoli eventualmente già trasferiti nell'archivio storico della Commissione.

Scheda D. L'accesso temporaneo al fascicolo processuale telematico delle parti non ancora costituite

Cos'è	È una richiesta di accesso temporaneo al fascicolo processuale telematico.
Chi la effettua	La parte processuale non ancora costituita personalmente o il difensore incaricato, o loro delegati.
Come si effettua	Tramite un'apposita funzionalità del PTT specificamente dedicata a consentire alle parti non ancora costituite di accedere in modo temporaneo alla consultazione del fascicolo processuale informatico.
Procedura da seguire	Per visualizzare gli atti e i documenti depositati dalla controparte, è necessario essere preventivamente registrati al PTT. Una volta effettuato l'accesso al PTT, occorre compilare l'apposita richiesta e allegare – firmati digitalmente – un'istanza di visura temporanea e, in caso di difensori, la procura-nomina da parte del cliente.
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi	L'istanza viene esaminata entro 3–5 giorni dalla segreteria della Commissione tributaria, che comunica l'esito al richiedente tramite PEC e, in caso positivo, consente al richiedente di accedere al fascicolo telematico per un periodo di 10 giorni.

Scheda E. La richiesta di copie di atti e documenti

Cos'è	È la richiesta volta ad ottenere copia di atti, verbali, decreti, ordinanze, sentenze e altri provvedimenti adottati dall'organo giudicante. (Per la richiesta di copia di sentenza si rimanda alla successiva scheda F). Le copie possono essere rilasciate in forma: • libera, quando vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto di un provvedimento; • autentica, quando sono munite della certificazione di conformità all'originale.
Chi la effettua	La parte processuale personalmente o il difensore incaricato, o loro delegati.
Come si effettua	Le parti possono consultare ed estrarre da remoto copia libera degli atti e dei documenti presenti nel fascicolo informatico, attraverso l'area riservata della piattaforma PTT. Inoltre, il comma 1 dell'art. 25-bis del D.lgs. n. 546/1992 riconosce il potere di attestazione di conformità degli atti al difensore, al dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo per la riscossione degli Enti locali di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446/1997, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D.lgs. n. 82/2005. In particolare, la suddetta attestazione garantisce la conformità: a) della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme; b) di copie analogiche o informatiche di atti e/o provvedimenti presenti nel fascicolo informatico. o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria (co. 2 dell'art. 25-bis del D.lgs. n. 546/1992). Ciò significa che la copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto o presente nel fascicolo informatico, con la conseguenza che, nel compimento dell'attestazione, per espressa previsione normativa, i difensori e i dipendenti assumono, ad ogni effetto, la veste di pubblico ufficiale. Per le controversie di valore fino a 3.000 euro, il contribuente – diverso dai difensori abilitati di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 546/1992 – che ha deciso di stare in giudizio personalmente e che si è avvalso della facoltà di costituirsi in giudizio in modalità non telematica ma tradizionale, deve presentare la richiesta di copia di atti e documenti allo sportello della Commissione tributaria, preferibilmente previa prenotazione on-line dell'appuntamento tramite l'apposito Servizio CUP.
Procedura da seguire	Accesso al fascicolo informatico della controversia tramite il PTT per le parti costituite telematicamente. Istanza in carta libera per le parti costituite con modalità cartacea. Accedendo al link https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/modulistica è possibile scaricare la relativa modulistica.
Quanto costa	Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi (art. 263, comma 1-bis, del TUSG). Analogamente, l'estrazione di copie

	autentiche ai sensi dell'art. 25-bis del D.lgs. n. 546/1992 esonera dal pagamento dei diritti di copia (comma 4). Per il contribuente – diverso dai difensori abilitati di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 546/1992 – che ha deciso di difendersi personalmente ed ha optato per la costituzione in giudizio con modalità tradizionale (controversie di valore fino a 3.000 euro), il rilascio di una copia libera o conforme avviene dietro il pagamento dei diritti di copia come previsti dal D.M. 27.12.2011. (Cfr. parte V sul pagamento dei diritti di copia).
Tempi	In tempo reale, accedendo al fascicolo processuale telematico. Laddove, invece, la costituzione in giudizio sia avvenuta con modalità cartacea, è necessario recarsi presso la segreteria della Commissione tributaria, che assolverà la richiesta: • entro 5 giorni lavorativi; • entro 10 giorni lavorativi per fascicoli eventualmente già trasferiti nell'archivio storico della Commissione.

Scheda F. La richiesta di copie di sentenze

Cos'è	È la richiesta volta ad ottenere la copia di una sentenza. Le copie possono essere rilasciate in forma: - libera, quando vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto di un provvedimento; - autentica, quando sono munite della certificazione di conformità all'originale. Inoltre, le copie delle sentenze possono essere rilasciate con l'attestazione di passaggio in giudicato per certificare la non impugnabilità del provvedimento.
Chi la effettua	La parte processuale personalmente o il difensore incaricato o loro delegati e, più in generale, chiunque ne abbia interesse.
Come si effettua	Le parti possono consultare ed estrarre liberamente copia della sentenza dal fascicolo informatico, attraverso l'area riservata della piattaforma PTT. Inoltre, l'art. 25-bis del D.lgs. n. 546/1992 riconosce il potere di certificazione di conformità degli atti al difensore e al dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo per la riscossione degli Enti locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D.lgs. n. 82/2005. Ciò significa che la copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme del provvedimento del giudice presente nel fascicolo informatico, con la conseguenza che, nel compimento dell'attestazione, per espressa previsione normativa, i difensori e i dipendenti assumono, ad ogni effetto, la veste di pubblico ufficiale. Per le controversie di valore fino a 3.000 euro, per le quali il contribuente – diverso dai difensori abilitati di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 546/1992 – che si difende personalmente e che si è costituito con la modalità tradizionale cartacea (consegna allo sportello della Commissione tributaria o spedizione a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento), deve presentare la richiesta di copia di sentenza allo sportello della Commissione tributaria, preferibilmente previa prenotazione on-line dell'appuntamento tramite l'apposito Servizio CUP. Anche i terzi che abbiano interesse a ricevere copia delle sentenze adottate dalla Commissione tributaria (ad es. per motivi di studio e analisi dei precedenti giurisprudenziali), devono rivolgersi allo sportello della segreteria, previa prenotazione on-line dell'appuntamento.
Procedura da seguire	Accesso al fascicolo informatico della controversia tramite il PTT per le parti costituite telematicamente, con riguardo all'estrazione di copie libere o autentiche di sentenze. Istanza in carta libera per le parti costituite con modalità cartacea e per i terzi. Accedendo al link https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/modulistica è possibile scaricare la relativa modulistica. Per l'estrazione di copia di sentenza con attestazione di passaggio in giudicato, la richiesta deve essere presentata allo sportello della Commissione tributaria adita, allegando all'istanza un'autocertificazione in cui si dichiara che "né alla parte né al difensore è stato notificato alcun ricorso in Cassazione".

Quanto costa	Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi (art. 263, comma 1-bis, del TUSG). Analogamente, l'estrazione di copie autentiche ai sensi dell'art. 25-bis del D.lgs. n. 546/1992 esonera dal pagamento dei diritti di copia (comma 4). Diversamente, per il rilascio di una copia libera, conforme, o con attestazione di passaggio in giudicato al contribuente che decide di difendersi personalmente e si costituisce in giudizio con modalità tradizionale cartacea (controversie di valore fino a 3.000 euro), è previsto il pagamento di diritti di copia come previsti dal D.M. 27.12.2011. Per il rilascio di copia autentica di sentenza su istanza di terzi è dovuta l'imposta di bollo. (Cfr. parte V sul pagamento dei diritti di copia)
Tempi	In tempo reale, accedendo al fascicolo processuale telematico. Laddove, invece, la costituzione in giudizio sia avvenuta con modalità cartacea, ovvero con riguardo ai terzi che vi abbiano interesse (studiosi di settore, cultori del diritto tributario e del processo tributario, etc.) è necessario recarsi presso la segreteria della Commissione tributaria, che assolverà la richiesta: • entro 5 giorni lavorativi; • entro 10 giorni lavorativi per fascicoli eventualmente già trasferiti nell'archivio storico della Commissione.

Scheda G. Il rilascio di attestazioni

Cos'è	È una richiesta formulata alla segreteria della Commissione per ottenere una attestazione relativa alla controversia.
Chi la effettua	La parte processuale personalmente o il difensore incaricato o loro delegati e, più in generale, chiunque ne abbia interesse.
Come si effettua	Per attestazioni diverse da quelle previste dall'art. 25-bis del D.lgs. n. 546/1992, occorre rivolgersi allo sportello della Commissione tributaria, preferibilmente previa prenotazione on-line dell'appuntamento tramite l'apposito servizio CUP.
Procedura da seguire	Istanza in carta libera. Accedendo al link https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/modulistica è possibile scaricare la relativa modulistica.
Quanto costa	L'imposta di bollo non si applica agli atti e provvedimenti del processo tributario, soggetti al contributo unificato, qualora l'attestazione rientri nell'ambito del "procedimento giurisdizionale" (art. 18, comma 1, del TUSG). Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. La disciplina sull'imposta di bollo si applica, invece, per le istanze e domande presentate da terzi sotto qualsiasi forma, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali al processo tributario. L'imposta di bollo è pari a euro 16,00 per le istanze prodotte da terzi.
Tempi	La segreteria della Commissione tributaria assolverà la richiesta: • entro 5 giorni lavorativi; • entro 10 giorni lavorativi per fascicoli eventualmente già trasferiti nell'archivio storico della Commissione.

Scheda H. La richiesta di affissione di atti all'albo della segreteria della Commissione tributaria

Cos'è	In caso di impossibilità ad effettuare una notifica o una comunicazione per irreperibilità assoluta del destinatario – per mancata elezione del domicilio oppure della dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato, o per assoluta incertezza – la notifica o comunicazione è effettuata presso la segreteria della Commissione tributaria, mediante affissione all'albo di quest'ultima (art. 17, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992).
Chi la effettua	La parte processuale personalmente o il difensore incaricato, o loro delegati.
Come si effettua	La richiesta deve essere presentata al servizio ricezione atti della Commissione tributaria, previa prenotazione on-line dell'appuntamento tramite l'apposito servizio CUP.
Procedura da seguire	Istanza recante gli elementi identificativi della parte e della controversia instaurata, allegando l'originale dell'atto non notificato o comunicato ovvero il plico raccomandato la cui notifica o comunicazione non è andata a buon fine.
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi	A vista presso la segreteria della Commissione tributaria.

Scheda I. Il patrocinio a spese dello Stato

Cos'è	Il patrocinio a spese dello Stato, o gratuito patrocinio, è un istituto che garantisce il diritto di difesa al cittadino non abbiente che non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo dell'assistenza di un difensore professionista, quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado di giudizio e fase del processo nonché per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. Presso ogni sede di Commissione tributaria è costituita una Commissione del patrocinio a spese dello Stato, che decide in merito all'ammissione delle istanze ora in esame. Di tale Commissione fanno parte un presidente di sezione, un giudice tributario e tre difensori designati annualmente a turno dagli ordini professionali presenti nella città ove ha sede la Commissione tributaria.
Chi lo può richiedere	Ai sensi dell'art. 119 del TUSG di cui al D.P.R. n. 115/2002, la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato è garantito a: • cittadini italiani; • stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; • apolidi; • enti o associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica. L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione (art. 120 TUSG). Il richiedente ammesso al patrocinio può scegliere il difensore tra gli iscritti negli albi professionali. Per essere ammessi al gratuito patrocinio (art. 76 TUSG), è necessario che il richiedente e i suoi familiari conviventi – ove presenti – siano titolari di un reddito imponibile annuo complessivo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad un determinato ammontare fissato con apposito decreto in base all'andamento del costo della vita (con il D.M. 23 luglio 2020 il suddetto limite di reddito annuo imponibile è stato aggiornato a euro 11.746,68 elevato di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente). I suddetti limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente (art. 77 del TUSG). Ai fini della determinazione del limite di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Come si effettua	L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'art. 76 TUSG può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del processo. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. L'istanza deve essere presentata alla segreteria della Commissione tributaria.

Procedura da seguire	L'istanza, contenente tutti gli elementi indicati dagli artt. 78, 79 e 122 del TUSG, può essere presentata allo sportello della segreteria, inviata a mezzo raccomandata A/R ovvero trasmessa telematicamente tramite il PTT: • dall'interessato, accludendo copia di un documento d'identità in corso di validità; • dal difensore incaricato, che dovrà autenticare la firma dell'interessato. In particolare, la domanda deve contenere: • la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio; • i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare; • l'attestazione dei redditi imponibili risultanti nell'ultima dichiarazione fiscale inviata; • l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sarà definito, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio; • gli elementi identificativi della controversia (n. di RGR, n. di RGA etc.), laddove la stessa risulti già pendente presso la Commissione tributaria.
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi	Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza, la Commissione del patrocinio a spese dello Stato si pronuncia sull'ammissibilità della stessa al gratuito patrocinio in base agli elementi forniti dal richiedente sulla concessione del beneficio.

Parte quarta

IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

4.1. Il contributo unificato nel processo tributario (CUT).

L'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 (TUSG)² prevede che il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto per ciascun grado di giudizio nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e *nel processo tributario*.

Il contributo unificato rappresenta a tutti gli effetti un tributo, che si sostanzia in una modalità di tassazione degli atti del contenzioso attivato presso le diverse giurisdizioni, in sostituzione:

- della tradizionale imposta di bollo sugli atti di parte nel processo;
- della tassa di iscrizione a ruolo;
- dei diritti di cancelleria.

Al riguardo, è opportuno evidenziare che la natura di "entrata tributaria erariale" del contributo unificato è stata confermata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 73/2005, poiché, indipendentemente dal *nomen iuris* utilizzato dalla normativa che lo disciplina:

- il contributo unificato è stato istituito dalla legge con l'obiettivo di semplificare e sostituire tributi erariali gravanti sui procedimenti giurisdizionali (imposta di bollo, tassa di iscrizione a ruolo, diritti di cancelleria; cfr. previgente art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 488 del 1999);
- sono stati mantenuti gli stessi casi di esenzione previsti dalla precedente legislazione (art. 9, comma 8, della legge n. 488 del 1999) per i tributi da esso sostituiti (oggi art. 10 del TUSG: *"Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (...). La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo"*);
- attua un prelievo coattivo teso a finanziare le spese per gli atti giudiziari;
- è forfetariamente commisurato al valore della controversia e non al costo del servizio reso o al valore della prestazione erogata.

Il contributo unificato ha, dunque, le caratteristiche essenziali del tributo, ovvero la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella sostenuta per il servizio giudiziario. Pertanto, i contenziosi riguardanti il contributo unificato sono sempre devoluti alla giurisdizione del giudice tributario (Cfr. Corte Cost. sent. n. 73/2005; Cass. SS.UU. sent. n. 5594/2012).

Con specifico riferimento al processo tributario, il **contributo unificato tributario** (CUT) si applica agli atti introduttivi dei nuovi contenziosi che vengono depositati in primo grado presso le Commissioni tributarie provinciali e in appello presso le Commissioni tributarie regionali. Il CUT si applica, inoltre, agli atti processuali che introducono nuove e autonome domande nell'ambito del processo già in corso nei confronti degli atti introduttivi originari o di provvedimenti depositati dall'organo giudicante.

² Articolo modificato dall'art. 37, comma 6, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, che ha introdotto il contributo unificato nel processo tributario per i ricorsi ed appelli notificati a decorrere dal **7 luglio 2011**.

4.2. Gli atti del processo soggetti al pagamento del CUT (presupposto oggettivo).

L'art. 13, comma 6-quater, del TUSG stabilisce che il CUT è dovuto per i ricorsi principali e incidentali proposti dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, secondo gli importi ivi previsti in base al valore della controversia:

In particolare, il CUT è dovuto per le seguenti tipologie di atti e provvedimenti:

- ricorso (art. 18 del D.lgs. n. 546/1992);
- appello (art. 53 del D.lgs. n. 546/1992);
- appello incidentale (art. 54, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992);
- riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione alla Commissione tributaria provinciale o regionale (art. 63, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992), e della Commissione tributaria regionale alla Commissione tributaria provinciale (art. 59 del D.lgs. n. 546/1992);
- istanza di revocazione ex art. 395 c.p.c. (art. 64 del D.lgs. n. 546/1992);
- opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.;
- ricorso in ottemperanza (art. 70 del D.lgs. n. 546/1992);
- motivi aggiunti (art. 24, comma 4, del D.lgs. n. 546/1992), nei casi in cui configurino la proposizione di un nuovo ricorso avverso atti non indicati in quello introduttivo e depositati in corso di giudizio. Si configurano come motivi aggiunti, in senso proprio, solo quelli proposti avverso provvedimenti depositati dalle parti in corso di causa, mentre non costituiscono motivi aggiunti, secondo l'accezione sopra descritta – ancorché denominati tali dalle parti – quelli proposti ad integrazione o chiarimento dei motivi contenuti nel ricorso originario, che non sono soggetti al CUT;
- riassunzione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale a seguito di decisione da parte della Corte di Cassazione sulla giurisdizione;
- atti di intervento (art. 14, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992, litisconsorzio ed intervento);
- istanza di iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo (art. 22 del D.lgs. n. 472/1997);
- reclamo contro i provvedimenti presidenziali (art. 28 del D.lgs. n. 546/1992).

Non sono, invece, assoggettati al pagamento del CUT gli atti relativi al processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (art. 10, comma 1, del TUSG).

Da ultimo, si ricorda che in caso di estinzione del processo per inattività delle parti, nei casi previsti dall'art. 45 del D.lgs. n. 546/1992, le spese del processo estinto – incluso il CUT – restano a carico della parte che le ha anticipate.

4.3. I soggetti tenuti al pagamento del CUT (presupposto soggettivo).

Come previsto dall'art. 14, comma 1, del TUSG, è tenuta al pagamento del CUT la parte che per prima si costituisce in giudizio. Pertanto, di norma, il pagamento deve essere effettuato dalla parte ricorrente nel primo grado di giudizio e dalla parte appellante in secondo grado.

Tuttavia, qualora, a seguito dell'avvenuta notifica del ricorso/appello, il resistente si sia costituito in giudizio prima del ricorrente/appellante, il soggetto obbligato al pagamento del CUT (o alla relativa prenotazione a debito, nei casi previsti dalla legge) è la stessa parte resistente.

Nel caso di sentenza di primo grado di accoglimento parziale del ricorso, laddove la stessa venga impugnata in sede di appello sia dal contribuente sia dall'Ente impositore (appello principale e appello incidentale), ciascuna parte è tenuta al pagamento del CUT relativamente al valore della propria controversia, sempre da calcolarsi con riferimento a ciascun atto impugnato. In particolare, con riguardo al deposito di un appello incidentale, la parte è tenuta al pagamento del CUT in base al valore ampliativo del *"thema decidendum"* fissato dall'appellante principale.

Nel giudizio di rinvio di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 546/1992, introdotto con ricorso alla Commissione tributaria provinciale o regionale, al pagamento del CUT è tenuta la parte proponente la riassunzione.

Nella revocazione e nel giudizio di ottemperanza, di cui rispettivamente agli articoli 64 e 70 del D.lgs. n. 546/1992, al pagamento del CUT è tenuta la parte proponente i relativi giudizi.

Deve ritenersi esonerata dal pagamento del CUT la parte (intimata o appellata), evocata nei relativi giudizi, che si costituisca nella segreteria della Commissione competente nei trenta giorni successivi alla notificazione, consegna o ricezione del ricorso o dell'appello, qualora il ricorrente o l'appellante non si costituiscano tramite deposito dei rispettivi atti introduttivi entro i trenta giorni prescritti, a pena d'inammissibilità da dichiararsi con decreto presidenziale, ai sensi degli artt. 22 e 53, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992. È, infatti, apparso difforme dai principi di economicità e di razionalità del processo tributario, riaffermati dall'art. 111 della Costituzione, l'assoggettamento al CUT della costituzione in giudizio del resistente a fronte dell'estinzione del processo tributario dichiarato inammissibile con provvedimento presidenziale per l'omessa costituzione in giudizio della parte ricorrente o appellante. Sarà cura dei responsabili degli Uffici di Segreteria, per i casi sopra rappresentati, segnalare al Presidente della Commissione tributaria la mancata costituzione in giudizio del ricorrente ovvero dell'appellante, al fine della predisposizione del necessario provvedimento (ordinanza o decreto) che dichiari inammissibile il ricorso/appello (cfr. circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011).

4.4. La determinazione del valore della lite.

Nel processo tributario, per valore della lite si intende *"l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste."* (art. 12, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992).

Al riguardo, si precisa che – come disposto dall'art. 14, comma 3-bis, del TUSG – il CUT da pagare deve essere quantificato con riferimento al valore di ciascun atto impugnato, anche in appello. Pertanto, laddove la lite instaurata sia riferita a più avvisi di accertamento, l'importo complessivo da pagare a titolo di CUT è pari alla somma degli importi ottenuti in base al valore di ogni singolo atto impugnato.

Il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso o appello e deve essere riportato nella Nota di iscrizione a ruolo (NIR), anche nell'ipotesi di prenotazione a debito del CUT (art. 14, comma 3-bis, del TUSG). Nell'ipotesi di omessa dichiarazione del valore della lite, il CUT viene liquidato dalla segreteria della Commissione tributaria nella misura prevista per lo scaglione massimo, pari a euro 1.500,00 (art. 13, comma 6, del TUSG).

4.5. L'importo del CUT da pagare.

Il calcolo del CUT dovuto dalla parte si effettua in base al valore della lite riferito ad ogni singolo atto impugnato. Più precisamente – come stabilito dall'art. 13, comma 6-quater, del TUSG – il CUT è dovuto per i ricorsi principali e incidentali proposti dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, negli importi riportati nella tabella che segue:

Tabella 1 – L'importo del CUT da pagare in base al valore della lite

VALORE DELLA CONTROVERSIA	CUT DOVUTO
Fino a € 2.582,28	€ 30,00
Superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000,00	€ 60,00
Superiore a € 5.000,00 e fino a € 25.000,00	€ 120,00
Superiore a € 25.000,00 e fino a € 75.000,00	€ 250,00
Superiore a € 75.000,00 e fino a € 200.000,00	€ 500,00
Superiore a € 200.000,00	€ 1.500,00
Controversie tributarie di valore indeterminabile	€ 120,00

LE MAGGIORAZIONI DEL CUT

Come già illustrato nel paragrafo 4.4, il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso o appello e deve essere riportato nella Nota di iscrizione a ruolo (NIR), anche nell'ipotesi di prenotazione a debito del CUT (art. 14, comma 3-bis, del TUSG). Nell'ipotesi di omessa dichiarazione del valore della controversia, il CUT viene liquidato dall'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria nella misura prevista per lo scaglione massimo, pari a euro 1.500,00 (art. 13, comma 6, del TUSG).

Inoltre, qualora nell'atto di ricorso o appello non sia riportato l'indirizzo PEC del difensore ovvero il codice fiscale della parte ricorrente, il CUT è aumentato della metà rispetto agli importi previsti nella tabella sopra riportata (art. 13, comma 3-bis, del TUSG). In questo caso, la sanzione amministrativa della maggiorazione del CUT può essere sanata dalla parte entro 30 giorni dall'iscrizione a ruolo – previa apposita richiesta, anche informale, da parte della segreteria della Commissione tributaria – mediante il deposito di un separato atto contenente le indicazioni mancanti. Non è necessario che tale atto venga notificato alla controparte prima del deposito.

Infine, è opportuno precisare che la disciplina del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del TUSG (per i casi in cui l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile), non si applica al processo tributario di merito dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali. Infatti, la predetta disposizione fa riferimento esclusivamente a quanto dovuto a titolo di contributo unificato per le impugnative previste nell'ambito del giudizio civile e non tributario (Corte Cost. sent. n. 78/2016).

4.6. Modalità di pagamento del CUT.

A seguito del deposito del ricorso o appello con modalità telematica, tramite la propria area riservata all'interno del PTT, la parte ha la possibilità di effettuare immediatamente il pagamento del CUT tramite il sistema **pagoPA**, che è raggiungibile mediante apposito *link* presente nella stessa area riservata. In questo caso, il pagamento effettuato è automaticamente abbinato al ricorso o appello presentato, senza ulteriori adempimenti dell'utente.

Resta ferma per l'utente la possibilità di versamento del CUT con le seguenti modalità:

- **modello F23** presso gli sportelli delle banche e di Poste Italiane S.p.A., indicando il codice tributo (171T), la descrizione "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario" e il codice ufficio rilevabile in Appendice al presente documento oltre che nella pagina *web* della Commissione tributaria adita;
- acquisto di **contrassegno** "Contributo unificato tributario" presso le rivendite autorizzate di generi di monopolio e di valori bollati;
- **conto corrente postale** n. 1010376927, intestato a "Tesoreria di Viterbo - Contributo Processo Tributario".

In caso di deposito con modalità telematica, la ricevuta di versamento del CUT effettuato con le modalità di cui ai punti precedenti deve essere scansionata in formato PDF/A, firmata digitalmente e trasmessa tramite il sistema PTT; inoltre, il contrassegno originale dovrà anche essere tempestivamente consegnato alla segreteria della Commissione tributaria adita.

Nel caso in cui, invece, il deposito avvenga in modalità cartacea, ove ciò sia consentito a norma di legge, le ricevute del Modello F23 o del versamento tramite conto corrente postale devono essere allegate all'atto introduttivo del ricorso o appello, mentre il contrassegno deve essere applicato nell'apposito spazio della nota d'iscrizione a ruolo (NIR) da depositare congiuntamente al ricorso/appello.

Ulteriori informazioni sulle modalità di versamento del CUT sono consultabili sul portale istituzionale della giustizia tributaria, al link di seguito indicato, al cui interno sono anche presenti un calcolatore automatico del CUT dovuto nonché la relativa modulistica:

<https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/calcolare-e-pagare-il-contributo-unificato-tributario>

4.7. Le procedure di recupero del CUT nei casi di omesso o insufficiente versamento degli importi dovuti.

A seguito del deposito di atti da cui scaturisce l'obbligo di versamento del CUT, l'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria – ai sensi dell'art. 15 del TUSG – verifica l'avvenuto versamento del CUT e l'esatta corrispondenza dell'importo versato con quello previsto dall'art. 13, comma 6-quater, della medesima disposizione in relazione al valore della controversia, avuto riguardo anche all'applicazione di eventuali maggiorazioni.

Sul punto, è opportuno precisare che l'omesso o insufficiente versamento del CUT non comporta l'inammissibilità del ricorso o appello presentato, bensì l'obbligo per l'Ufficio di segreteria della Commissione di procedere – in qualità di ente impositore del tributo in esame – all'attivazione delle procedure di recupero previste dalla legge per la riscossione degli importi ancora dovuti.

INVITO AL PAGAMENTO

Per tale motivo, laddove venga accertato un caso di omesso o insufficiente versamento, la segreteria della Commissione tributaria provvede, innanzitutto, entro trenta giorni dal deposito dell'atto da cui scaturisce l'obbligo di versamento, a notificare alla parte un invito al pagamento dell'importo del CUT dovuto, (art. 248 del TUSG). L'invito al pagamento è notificato alla parte tramite PEC³ nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'Ufficio di Segreteria.

³ Per le liti fino a 3.000 euro, al contribuente che abbia deciso di difendersi personalmente e che si sia costituito in giudizio con modalità cartacea, l'invito al pagamento – nel caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC – è trasmesso tramite raccomandata AG con avviso di ricevimento.

A sua volta, il debitore, una volta ricevuto l'invito al pagamento, ha un mese di tempo per procedere al pagamento dell'importo dovuto, utilizzando esclusivamente il **Modello F23** allegato al predetto invito, avendo cura di indicare in modo puntuale:

- il **codice ufficio** della Commissione tributaria, rilevabile in Appendice al presente documento oltre che nella pagina *web* della stessa;
- il codice tributo **173T** e la descrizione "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento";
- il codice tributo **667T** per le spese di notifica e di spedizione dell'invito.

Eseguito il pagamento, il debitore è tenuto a depositare presso la segreteria la ricevuta del versamento effettuato, tramite il modello F23, entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento.

IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

In caso di ulteriore inadempienza anche a seguito della ricezione dell'invito al pagamento, la segreteria procede – ai sensi dell'art. 16 del TUSG – all'irrogazione nei confronti del debitore della sanzione prevista dall'art. 71 del D.P.R. n. 131/1986, in materia di imposta di registro.

L'importo della sanzione è commisurato ai giorni di ritardo nel pagamento del CUT, secondo le seguenti percentuali:

- **33%** dell'importo dovuto e non versato, qualora il pagamento del CUT avvenga oltre la scadenza del termine indicato nell'invito ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dello stesso;
- **150%** dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno dalla notifica dell'invito;
- **200%** dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene successivamente al novantesimo giorno dalla notifica dell'invito ovvero non venga effettuato.

Il debitore, una volta ricevuta la sanzione, deve procedere al pagamento dell'importo dovuto, utilizzando esclusivamente il **Modello F23** ricevuto dalla segreteria della Commissione tributaria, avendo cura di indicare in modo puntuale:

- il **codice ufficio** della Commissione tributaria, rilevabile in Appendice al presente documento oltre che nella pagina *web* della stessa;
- il codice tributo **172T** e la descrizione "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario - INTERESSI" (al saggio legale);
- il codice tributo **174T** e la descrizione "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – SANZIONE";
- il codice tributo **667T** per le spese di notifica e di spedizione della sanzione.

Analogamente all'invito, la sanzione è notificata alla parte tramite PEC⁴ nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositata presso l'Ufficio di Segreteria. Inoltre, l'art. 16, comma 1-ter, del TUSG prevede che la sanzione possa essere notificata dalla segreteria anche attraverso la comunicazione iniziale dell'invito al pagamento, con l'indicazione degli importi da pagare in funzione dei giorni di ritardo nel pagamento del CUT.

Eseguito il pagamento, il debitore è tenuto a depositare presso la segreteria la ricevuta del versamento effettuato, tramite il modello F23, entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento.

⁴ Per le liti fino a 3.000 euro, al contribuente che abbia deciso di difendersi personalmente e che si sia costituito in giudizio con modalità cartacea, l'avviso di irrogazione della sanzione – nel caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC – è trasmesso tramite raccomandata AG con avviso di ricevimento.

In caso di ulteriore inadempienza, la segreteria procede all'**iscrizione a ruolo** degli importi ancora dovuti a titolo di CUT e di sanzioni, oltre che per i relativi interessi legali e le conseguenti spese accessorie.

Infine, come già chiarito nel precedente paragrafo 4.1, il contributo unificato è a tutti gli effetti un tributo. Pertanto, gli atti impositivi del CUT sono impugnabili innanzi alla competente Commissione tributaria provinciale secondo le regole generali del processo tributario.

4.8. La prenotazione a debito del CUT.

L'art. 11 del TUSG prevede che il CUT sia prenotato a debito laddove sia dovuto:

- dall'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico;
- dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- nell'ambito della procedura fallimentare, nei casi stabiliti dagli artt. 144 e 146 del TUSG.

L'istituto ora in esame consiste nell'annotazione, da parte dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria adita, del CUT dovuto in relazione all'instaurarsi della controversia, ai fini dell'eventuale successivo recupero nei confronti della controparte privata soccombente nel processo e condannata alla rifusione delle spese.

Con particolare riguardo alle amministrazioni pubbliche, l'art. 3, comma 1, lett. q), dello stesso TUSG stabilisce che per "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" si intende "l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico". Conseguentemente, sono ammesse alla prenotazione a debito del CUT esclusivamente le Amministrazioni dello Stato, ovvero i Ministeri centrali e i loro uffici presenti sul territorio nazionale, mentre l'unica equiparazione prevista dalla legge riguarda le Agenzie Fiscali (art. 12, comma 5, D.L. 16/2012 – conv. L. 44/2012).

Relativamente al recupero del CUT prenotato a debito nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, l'art. 158, comma 3, del TUSG prevede che le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario, insieme alle altre spese eventualmente anticipate, siano recuperate mediante iscrizione a ruolo dall'amministrazione in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in suo favore. Ne consegue che la riscossione delle spese prenotate a debito dovrà essere curata dall'amministrazione risultata vittoriosa nel processo tributario, nei confronti delle controparti processuali. Al fine di consentire il recupero di dette somme, la segreteria della Commissione tributaria trasmette all'amministrazione vittoriosa il c.d. "foglio notizie" previsto dall'art. 280 del TUSG.

Parte quinta

IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI COPIA

5.1. I diritti di copia nel processo tributario.

La norma di riferimento per la quantificazione dei diritti di copia per il rilascio di copie di atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale da parte della segreteria della Commissione tributaria è attualmente rappresentata dal **D.M. 27 dicembre 2011**, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 262 del TUSG.

Al riguardo, è opportuno precisare che tale norma attiene, di fatto, alla documentazione cartacea presente nei fascicoli detenuti nell'archivio corrente e storico della Commissione tributaria, relativamente ai contenziosi attivati precedentemente alla data del 1° luglio 2019 di entrata in vigore dell'obbligo per le parti di utilizzare le modalità telematiche per la notifica e il deposito degli atti del processo, ovvero ai contenziosi attivati successivamente con la tradizionale modalità cartacea nei casi consentiti dalla legge (es. per le liti di valore fino a 3.000 euro).

Infatti, i diritti di copia non sono dovuti quando la parte estrae dal fascicolo processuale telematico presente all'interno del PTT:

- copia di atti e documenti del processo autenticati ai sensi dell'art. 25-bis del D.lgs. n. 546/1992;
- copia di atti e documenti del processo senza certificazione di conformità (art. 263, comma 1-bis, del TUSG).

I diritti di copia sono a carico del soggetto richiedente, con l'unica esenzione prevista per le richieste di copia presentate dall'ufficio impositore (art. 263, comma 1, del TUSG), e sono riscossi all'atto di presentazione dell'istanza mediante applicazione di apposito contrassegno (c.d. "marca") acquistabile presso le rivendite autorizzate di generi di monopolio e di valori bollati.

L'importo dei diritti da pagare per l'ottenimento delle copie – in formato cartaceo o elettronico – è fissato nella misura stabilita dalle quattro tabelle allegate al richiamato D.M. 27 dicembre 2011, in funzione del tipo, formato e dimensione dell'atto richiesto, come di seguito indicato.

Tabella 1 - Diritti per il rilascio di copia cartacea senza certificazione di conformità

N. Pagine	Diritti di copia (in euro)
1 – 4	1,50
5 – 10	3,00
11 – 20	6,00
21 – 50	12,00
51 – 100	25,00
oltre 100	25,00 + 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o fraz. di 100

Tabella 2 - Diritti per il rilascio di copia cartacea con certificazione di conformità

N. Pagine	Diritti di copia (in euro)	Diritti di autentica (in euro)	Diritti totali (in euro)
1 – 4	1,50	9,00	10,50
5 – 10	3,00	9,00	12,00
11 – 20	6,00	9,00	15,00
21 – 50	12,00	9,00	21,00
51 – 100	25,00	9,00	34,00
oltre 100	25,00 + 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o fraz. di 100	9,00	34,00 + 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o fraz. di 100

Tabella 3 - Diritti per il rilascio di copia, in formato elettronico, di ogni singolo atto o documento informatico prodotto dalle parti in formato elettronico

Tipo di supporto	Dimensione del file (in Kb)	Diritti di copia (in euro)
Supporti di memoria di massa: CD, DVD. Posta elettronica o prelievo da sorgente remota	fino a 40	1,00
	41 – 100	2,00
	101 – 200	4,00
	201 – 500	8,00
	501 – 1.000	15,00
	oltre 1.000	15,00 + 6,00 ogni ulteriori 4.928 Kb o frazione di 4.928 sino a un massimo di euro 500

Tabella 4 - Diritti per il rilascio di copia, in formato elettronico, di ogni singolo atto o documento informatico trasferito dall'archivio informatico dell'ufficio di segreteria

Tipo di supporto	N. Pagine	Diritti di copia (in euro)
Supporti di memoria di massa: CD, DVD. Posta elettronica o prelievo da sorgente remota	1 – 4	1,00
	5 – 10	2,00
	11 – 20	4,00
	21 – 50	8,00
	51 – 100	15,00
	oltre 100	15,00 + 6,00 ogni ulteriori 100 pagine o fraz. di 100

Appendice

TABELLA DEI CODICI UFFICIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

COMMISSIONE TRIBUTARIA	CODICE
COMMISSIONE TRIBUTARIA I GRADO BOLZANO	U33
COMMISSIONE TRIBUTARIA I GRADO TRENTO	U35
COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO	V75
COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO	V76
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE AGRIGENTO	V36
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ALESSANDRIA	U01
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ANCONA	U79
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE AOSTA	U16
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE AREZZO	U64
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ASCOLI PICENO	U80
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ASTI	U04
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE AVELLINO	V06
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BARI	V14
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BELLUNO	U36
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BENEVENTO	V08
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BERGAMO	U17
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BIELLA	U14
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BOLOGNA	U55
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BRESCIA	U18
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BRINDISI	V16
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CAGLIARI	V53
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CALTANISSETTA	V38
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CAMPOBASSO	V02
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CASERTA	Z55
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CATANIA	V40
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CATANZARO	V25
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CHIETI	U97
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE COMO	U19
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE COSENZA	V22
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CREMONA	U22
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CROTONE	V26
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CUNEO	U06
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ENNA	V41
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE FERRARA	U56
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE FIRENZE	U65
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE FOGGIA	V17
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE FORLI'	U57
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE FROSINONE	U87
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE GENOVA	U50
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE GORIZIA	U44
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE GROSSETO	U67

COMMISSIONE TRIBUTARIA	CODICE
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE IMPERIA	U51
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ISERNIA	V04
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE L'AQUILA	U95
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE LA SPEZIA	U53
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE LATINA	U88
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE LECCE	V19
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE LECCO	U20
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE LIVORNO	U68
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE LODI	U23
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE LUCCA	U69
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE MACERATA	U83
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE MANTOVA	U26
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE MASSA CARRARA	U70
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE MATERA	V32
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE MESSINA	V43
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE MILANO	U24
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE MODENA	U59
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE NAPOLI	V10
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE NOVARA	U09
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE NUORO	V55
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ORISTANO	V56
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PADOVA	U37
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PALERMO	V46
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PARMA	U61
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PAVIA	U27
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PERUGIA	U75
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PESARO	U84
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PESCARA	V00
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PIACENZA	U60
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PISA	U71
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PISTOIA	U72
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PORDENONE	U45
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE POTENZA	V35
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PRATO	U66
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE RAGUSA	V49
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE RAVENNA	U62
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE REGGIO CALABRIA	V31
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE REGGIO EMILIA	U63
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE RIETI	U89
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE RIMINI	U58
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ROMA	U91
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ROVIGO	U38
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE SALERNO	V12
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE SASSARI	V57
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE SAVONA	U54
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE SIENA	U74
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE SIRACUSA	V50

COMMISSIONE TRIBUTARIA	CODICE
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE SONDRIO	U30
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE TARANTO	V20
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE TERAMO	V01
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE TERNI	U78
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE TORINO	U13
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE TRAPANI	V52
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE TREVISO	U39
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE TRIESTE	U46
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE UDINE	U48
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE VARESE	U32
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE VENEZIA	U40
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE VERBANIA	U10
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE VERCELLI	U15
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE VERONA	U43
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE VIBO VALENTIA	V28
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE VICENZA	U42
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE VITERBO	U93
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ABRUZZO	Z20
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BASILICATA	Z40
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CALABRIA	Z37
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA	Z29
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE EMILIA ROMAGNA	V92
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA	V86
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO	Z18
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LIGURIA	V88
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA	V70
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MARCHE	Z11
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MOLISE	Z24
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PIEMONTE	V63
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PUGLIA	Z31
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SARDEGNA	Z50
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA	Z46
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANA	Z01
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE UMBRIA	Z09
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VALLE D'AOSTA	V65
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENETO	V81